

RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLE CRISI BANCARIE

COS'È LA DIRETTIVA BRRD E DA QUANDO SI APPLICA IN ITALIA

La Direttiva Europea sul risanamento e la risoluzione delle Banche (Bank Recovery and Resolution Directive, **BRRD**) si inserisce tra le riforme promosse a livello internazionale a seguito della crisi finanziaria con l'obiettivo di ridurre i costi per la collettività dei dissesti bancari.

La nuova disciplina si basa sul principio generale secondo il quale i costi della crisi devono essere sostenuti in primo luogo dagli azionisti e dai creditori, che in questo modo avranno forti incentivi a controllare i rischi assunti dalle banche.

La Direttiva BRRD è stata recepita in Italia con i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 nn. 180 e 181 e la completa applicazione è prevista dal 2016.

RISOLUZIONE DI UNA BANCA E STRUMENTI

La **risoluzione** di una Banca consiste in un processo di ristrutturazione gestito in Italia da Banca d'Italia (quale autorità di risoluzione) che, al fine di agevolare la ristrutturazione o l'uscita dal mercato di banche in dissesto senza compromettere la stabilità del sistema finanziario, avrà a disposizione un insieme di strumenti armonizzati a livello europeo e di poteri incisivi, tra i quali:

- vendere una parte dell'attività ad un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in.

BAIL-IN: COS'È E COME SI APPLICA

Il **bail-in** (c.d. "Salvataggio interno") consiste nella riduzione del valore delle azioni e di alcune tipologie di passività della banca, nonché la conversione di debiti in azioni. L'obiettivo è quello di reperire presso gli azionisti e i creditori della banca le risorse per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione.

Il bail-in si applica seguendo una **gerarchia** secondo la quale chi investe in strumenti finanziari più rischiosi è chiamato a sostenere prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca

E COSA RISCHIANO I DEPOSITANTI?

I **depositi fino a 100.000 euro**, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente **esclusi** dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, libretto o conto di deposito.

Quindi i depositi detenuti da famiglie o da piccole e medie imprese **potranno essere intaccati** solo per la **parte che eccede i 100.000 euro** e solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia sopra elencata non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

Infine, i depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro potranno essere esclusi dall'applicazione del bail-in in via discrezionale da parte dell'Autorità di risoluzione al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.